

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA DIVISIONE DI SPETTROMETRIA DI MASSA
DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA**
(Aggiornato dal Consiglio Centrale, Roma, 11.12.2025)

ART. 1

La Divisione ha lo scopo di riunire i cultori della spettrometria di massa, favorendo la diffusione ed il potenziamento degli aspetti scientifici, tecnologici e didattici di tale disciplina mediante pubblicazioni, congressi, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e altre iniziative, anche in collegamento con altri Enti operanti nello stesso settore o in settori affini.

ART. 2 - PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

La Divisione è retta dal Presidente di Divisione e dal Consiglio Direttivo costituito dal Presidente uscente e da 5 Consiglieri, tra i quali vengono designati il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Possono inoltre essere cooptati nel Consiglio Direttivo 3 Consiglieri come disposto dal Regolamento Generale di attuazione dello Statuto.

Il Presidente di Divisione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

La durata delle cariche è triennale ed inizia il 1° gennaio.

Il Presidente non può essere eletto per due trienni consecutivi; i Consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi. Il Presidente può comunque essere eletto anche fra i Consiglieri che hanno terminato il loro secondo mandato.

Il Presidente della Divisione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i consuntivi dei rendiconti scientifico ed amministrativo di spesa relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.

Il Consiglio Direttivo delibera nell'ambito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Soci, programma i Congressi Scientifici, ne stabilisce i relativi Comitati Organizzatori, predisponde i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Divisione.

ART. 3 - ASSEMBLEA

Ogni anno, di regola in concomitanza con un congresso scientifico della Società Chimica Italiana o della Divisione, viene convocata dal Presidente l'Assemblea ordinaria della Divisione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente e i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente nonché per trattare questioni inerenti l'attività della Divisione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai Soci a mezzo lettera, o per posta elettronica, spedita almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

I Soci presenti e i firmatari di deleghe debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun Socio può portare deleghe in numero non superiore al 5% dei Soci della Divisione e comunque in misura non superiore a 10.

Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura d'urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci della Divisione.

ART. 4 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Presidente e del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria della Divisione in cui saranno designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo per il triennio successivo, in numero al massimo doppio rispetto ai membri da eleggere.

Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature.

L'elezione del Presidente e dei consiglieri avviene per via telematica. I nomi dei candidati designati dall'Assemblea vanno riportati sulle schede elettroniche cui accedono, mediante credenziali, i Soci della Divisione i quali hanno la facoltà di sostituire uno o più nomi con quelli di altri Soci. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Presidente e un numero di preferenze pari ad 1/3 dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, arrotondando all'unità superiore. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

Risulta eletto il candidato che, in sede di scrutinio, avrà raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta designato il candidato con massima anzianità di appartenenza alla Società Chimica Italiana o, a parità, il più anziano di età.

Nella lettera con la quale vengono indette le elezioni devono essere indicati data e sede delle operazioni di scrutinio e i componenti la Commissione Scrutatrice stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - MEMBRI ADERENTI

I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta. Il diritto di voto (in assemblea) e l'elettorato attivo sono estesi ai membri aderenti, l'elettorato passivo è limitato ai membri effettivi.

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE

Per le attività sociali la Divisione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Divisione.

ART. 7 - GRUPPI TEMATICI

Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente della Società Chimica Italiana la costituzione di Gruppi Tematici. La costituzione ed il funzionamento di questi Gruppi sono disciplinati da appositi Regolamenti.

I Coordinatori dei Gruppi Tematici partecipano, senza diritto di voto, e su invito del Presidente della Divisione, alle riunioni del Consiglio Direttivo per gli argomenti di specifico interesse.

La Divisione di afferenza amministrativa di un Gruppo Tematico ha in carico non solo il reperimento e il monitoraggio dei conti economici del Gruppo, ma deve anche gestire la raccolta dei verbali delle Assemblee (con particolare riferimento a quelle dove si designano le candidature per le elezioni) e la gestione delle elezioni alle cariche sociali del Gruppo.

ART. 8 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI DIVISIONE

Modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea di Divisione con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale.

ART. 9 -

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.